

PEC al Difensore Civico della Regione Piemonte

Il giorno 15/09/2018 alle ore 10:26:41 (+0200) il messaggio

"Ricorso per il riesame di determinazione di rifiuto, differimento o limitazione dell'accesso civico previsto dall'art. 5 D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i."

proveniente da "mariangela.rosolen@pec.it" ed

indirizzato a "difensore.civico@cert.cr.piemonte.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec288.20180915102626.31789.717.1.66@pec.aruba.it

La sottoscritta Angela Maria ROSOLEN,

e mail: mariangelarosolen@gmail.com

.....

espone quanto segue:

In quanto attivista della campagna internazionale CADTM - Comitato per l'abolizione dei debiti illegittimi, <http://italia.cadtm.org/> e di Assemblea21 Torino <http://assemblea21.blogspot.com/>, ho effettuato un accesso agli atti presso l'ex Provincia di Torino - ora Torino Città Metropolitana - in merito ad un'operazione finanziaria sui derivati stipulati da quell'ente.

Si tratta di un accordo tra Torino Città Metropolitana e la banca Merrill Lynch, secondo il quale la banca avrebbe riconosciuto un "risarcimento"? "indennizzo"? di circa 2 milioni di euro a Torino Città Metropolitana per motivazioni che la Banca non vuole rendere pubbliche.

Infatti l'accesso a quegli atti mi è stato concesso ma gli atti stessi sono censurati da un gran numero di omissis che impediscono di conoscere le "buone ragioni" di Torino Città Metropolitana e i "torti" della Banca, che l'hanno indotta ad accettare la transazione.

Si potrebbe supporre che in tal modo la Banca voglia impedire che altri suoi "clienti", privati o pubblici, vengano a conoscenza di elementi eventualmente utili a far valere diritti analoghi a quelli rivendicati e riconosciuti a Torino Città Metropolitana.

Ritenendo che nel caso specifico, trattandosi di denaro pubblico, la massima trasparenza sia d'obbligo e non possa essere subordinata agli "interessi economici e commerciali di una persona fisica e giuridica ..." previsti dall'art. 5 bis, 2, c) del DLgs 25 maggio 2016, n. 97, segnalo che lo stesso Ministero del Tesoro, nella sua Circolare n. 2 /2017 Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA) <http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/01-06-2017/circolare-n-2-2017-attuazione-delle-norme-sull%E2%80%99accesso-civico> al punto 6.3 chiarisce che: " *In caso di opposizione, l'amministrazione non può assumere come unico fondamento del rifiuto di accesso il mancato consenso del controinteressato. L'art. 5, c. 6, d.lgs. n. 33/2013 espressamente prevede l'ipotesi di "accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato".* Dunque, la normativa rimette sempre all'amministrazione destinataria della richiesta il potere di decidere sull'accesso. Questa deve valutare, da un lato, la probabilità e serietà del danno agli interessi dei soggetti terzi che abbiano fatto opposizione e, dall'altro, la rilevanza dell'interesse conoscitivo della collettività (e, se esplicitato, del richiedente) che la richiesta mira a soddisfare."

Appare quindi necessario l'intervento del Difensore Civico a tutela dell'interesse conoscitivo da parte di qualsiasi membro della nostra collettività sull'utilizzo del pubblico denaro, in particolare da parte del Comune di Torino, la Regione Piemonte e forse altri Comuni piemontesi titolari di prodotti finanziari derivati analoghi a quelli citati.

e pertanto CHIEDE che sia riesaminata la suddetta decisione di Torino Città Metropolitana ai sensi dell'art. 5, D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Allega i seguenti documenti:

- a) Risposta di Torino Città Metropolitana all'istanza di accesso
- b) i due decreti della Sindaca di Torino Metropolitana, resi accessibili ma del tutto inutili perché censurati dagli omissis
- c) Copia della carta di identità della sottoscritta

Torino, 15 settembre 2018

Angela Maria Rosolen